

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/91 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 1991**

**relativo alle domande di titoli MCS presentate il 1° luglio 1991 nel settore dei  
cereali per le importazioni di frumento tenero in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in  
particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1367/91 della  
Commissione, del 24 maggio 1991, recante modalità di  
applicazione del meccanismo complementare agli scambi  
nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo<sup>(1)</sup>,  
prevede un quantitativo indicativo di 220 000 t per il  
frumento tenero da ripartire in parti uguali per mese nel  
periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1991;

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del  
regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28  
febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del  
meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(2)</sup>,  
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/  
88<sup>(3)</sup>, sono state comunicate alla Commissione, il 1°  
luglio 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di

frumento tenero in Portogallo di gran lunga superiori al  
quantitativo indicativo suddetto; che occorre quindi adot-  
tare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli MCS per il frumento tenero di  
cui al codice NC 1001 90 99, presentate il 1° luglio 1991  
e comunicate alla Commissione, sono accettate per i  
quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente  
0,42307.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le importazioni di  
frumento tenero in Portogallo è sospeso per le domande  
inoltrate a partire dal 2 fino al 31 luglio 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 31.

(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.